

VADEMECUM per la gestione ambientale degli imballaggi:

Come orientarsi in caso di esportazione nei Paesi UE - *Volume I - UE 15*

III Edizione



ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO
The ITALIAN INSTITUTE of PACKAGING

The packaging community

**VADEMECUM PER LA GESTIONE AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
ADEMPIMENTI: COME ORIENTARSI IN CASO DI ESPORTAZIONE NEI
PAESI UE
Volume I – UE 15
Terza edizione**

INDICE

PREMESSA	3
1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO	5
2. PANORAMICA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO NEI PAESI EUROPEI	13
2.1 Gli stati membri dell'Unione Europea	
2.2 La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio	
2.3 La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei "15" Stati membri dell'UE al 1994	
Austria	
Belgio	
Danimarca	
Finlandia	
Francia	
Germania	
Grecia	
Irlanda	
Italia	
Lussemburgo	
Norvegia	
Paesi Bassi	
Portogallo	
Regno Unito	
Spagna	
Svezia	
3. TAVOLE SINOTTICHE	64
3.1 Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio <u>urbani</u> "Europa 15"	
3.2 Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio <u>commerciali e industriali</u> "Europa 15"	
4. SITOGRAFIA	68

PREMESSA

A oltre venti anni di distanza dal recepimento della Direttiva 94/62/CE relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio nei singoli Stati Membri dell'Unione Europea, la Commissione Imballaggio & Ambiente, ha colto le segnalazioni, sempre più numerose, delle imprese italiane relative alla esigenza di avere un quadro di riferimento dei principali adempimenti, specie in fase di esportazione dei propri prodotti in Europa.

A fronte della revisione 2018 della Direttiva Imballaggi e della Direttiva Rifiuti, con il primo Volume del Vademecum si è ritenuto che fosse giunto il momento più adatto per scattare una fotografia dello status quo al 2017, quale punto fermo da cui poi successivamente monitorare i principali sviluppi futuri.

Questa seconda edizione aggiornata al 2022 tiene conto dei primi riflessi legati al recepimento all'interno degli Stati Membri UE delle Direttive 2018/852 e 2018/851 nel frattempo pubblicate che hanno modificato le Direttive quadro sugli imballaggi e sui rifiuti.

Una Direttiva, a differenza di un Regolamento, non è direttamente applicabile come tale negli Stati Membri, ma vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, fatta salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

Pertanto ogni Stato membro recepisce le Direttive in modo proprio, dando origine nel caso specifico degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio a modelli di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, ciascuno caratterizzato per le sue peculiarità.

Il Vademecum riassume, Paese per Paese, le specifiche soluzioni adottate, rispetto alle principali fasi che caratterizzano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, al fine di evidenziare i principali adempimenti in capo alle imprese obbligate, individuandone rispettive principali responsabilità ed eventuali obblighi, con rinvio ai riferimenti specifici.

E' doveroso far presente che il Vademecum non è un trattato di giurisprudenza, e come tale è stata usata una terminologia semplificata per non addetti ai lavori.

Non è neanche una linea guida, perché ogni indicazione va puntualmente verificata e accertata caso per caso, anche perché la dinamicità del settore è tale per cui è passivo di continui aggiornamenti

che saranno periodicamente registrati nelle successive edizioni. Tenete d'occhio il sito internet www.istitutoimballaggio.it!

Obiettivo del lavoro è stato dare un orientamento alle imprese sui principali adempimenti connessi alla gestione degli imballaggi in Europa, per evitare sorprese a seguito di esportazione o importazione dei propri prodotti imballati... perché all'estero non funziona come in Italia!

Amanda Fuso Nerini

Presidente Commissione Ambiente Istituto Italiano Imballaggio

Responsabile Attività Internazionali CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi

1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

La Direttiva europea 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e successive modifiche, armonizza le misure nazionali relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.

A tal fine la direttiva, così come in ultimo modificata nel 2018, impone a tutti gli Stati membri di adottare misure per:

1. la eco-progettazione di imballaggi;
2. la prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e la riduzione al minimo dell'impatto ambientale degli imballaggi;
3. il riutilizzo degli imballaggi
4. la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio
5. il riciclo degli imballaggi secondo i seguenti nuovi obiettivi:

	Entro 2025 (%)	Entro 2030 (%)
Totale	65	70
Plastica	50	55
Legno	25	30
Metalli ferrosi	70	80
Alluminio	50	60
Vetro	70	75
Carta e cartone	75	85

In particolare tali misure consistono in:

- 1) consentire l'immissione sul mercato soltanto di imballaggi conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi;

- 2) elaborare programmi nazionali, prevedere incentivi forniti attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore intesi a ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio;
- 3) incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo "ecologicamente" corretto e nel rispetto del trattato, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei prodotti e dei consumatori, attraverso:
 - a) l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione;
 - b) la fissazione di obiettivi qualitativi o quantitativi;
 - c) l'impiego di incentivi economici;
 - d) la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi.
- 4) garantire il raggiungimento degli obiettivi e finalità della direttiva attraverso:
 - a) sistemi di restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
 - b) sistemi di reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.
 - c) regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti gli imballaggi, stabiliti entro il 31 dicembre 2024, conformemente all'articolo 8 e all'articolo 8 bis della Direttiva 2008/98/CE.

Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni legislative di recepimento interno della Direttiva 94/62/CE, gli Stati Membri, ma non solo, hanno introdotto Sistemi (volontari o obbligatori) di gestione degli imballaggi (restituzione e/o raccolta, reimpiego o recupero) che, con differenti modalità e ambiti di applicazione, operano per conto delle imprese aderenti (soggetti obbligati ai sensi della Direttiva 94/62/CE) sulla base dei seguenti principi: "responsabilità condivisa" e "chi inquina paga".

La Direttiva suddetta infatti considera *"essenziale che tutte le parti coinvolte nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati diventino più*

consapevoli dell'incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti; che conformemente al principio «chi inquina paga» accettino di assumersene la responsabilità; che l'elaborazione e l'applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale» (condivisa). Inoltre nell'ambito delle misure preventive, la suddetta direttiva prevede che gli Stati Membri possano adottare “progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio o in azioni analoghe adottate, se del caso, previa consultazione con operatori economici e volte a raggruppare e a sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione”.

Nel 2008, dopo oltre 10 anni di recepimento della Direttiva imballaggi, viene pubblicata la nuova Direttiva europea quadro sui rifiuti 2008/98/CE, che tra le possibili misure, introduce anche la “Responsabilità estesa del produttore”:

1. Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Tali misure possono includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

2. (omissis)

3. Nell'applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

4. La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici (ad esempio gli imballaggi).

Quindi la variabilità delle possibili soluzioni di recepimento nazionale ai principi generali europei da un lato e l'evoluzione dello scenario legislativo dall'altro, hanno determinato lo sviluppo di modelli di gestione specifici per ogni Paese tutt'ora in evoluzione.

Ai fini del presente documento si è quindi esemplificata la modalità con cui i singoli Paesi hanno implementato, o meno, il principio della responsabilità del produttore (estesa e/o condivisa), attraverso modelli di gestione che prevedono la compresenza o meno di Schemi di Responsabilità Estesa del produttore (basati sull'istituzione di PRO, Organizzazioni per la Responsabilità del Produttore o di Sistemi autonomi, "self – compliance", dalla raccolta al riciclo e recupero), Sistemi di deposito cauzionale, Sistemi di tassazione.

Va inoltre premesso che il documento è la fotografia dello stato dell'arte alla data di elaborazione dello stesso.

Campo di applicazione: gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

La Direttiva 94/62/CE riguarda tutti gli imballaggi, ovvero *“tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.*

L'imballaggio consiste soltanto di:

- a) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;*
- b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;*
- c) «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario», cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei .*

La definizione di «imballaggio» è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito, per ciascuno dei quali vi sono esempi illustrativi di applicazione (Direttiva 2013/2/CE)

i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

Esempi illustrativi per il criterio i)

Articoli considerati imballaggio

Scatole per dolci

Pellicola che ricopre le custodie di CD

Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste)

Pizzi per torte venduti con le torte

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita

Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili

Spine di contenimento per CD (*spindle*) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli)

Gruce per indumenti (vendute con un indumento)

Scatole di fiammiferi

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto)

Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori

Articoli non considerati imballaggio

Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Cassette di attrezzi

Bustine da tè

Rivestimenti di cera dei formaggi

Budelli per salsicce

Gruce per indumenti (vendute separatamente)

Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato

Cartucce per stampanti

Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette)

Spine di contenimento per CD (*spindle*) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD)

Bustine solubili per detersivi

Lumini per tombe (contenitori per candele)

Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile)

ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

Esempi illustrativi per il criterio ii)

Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita

Sacchetti o borse di carta o di plastica

Piatti e tazze monouso

Pellicola retrattile

Sacchetti per panini

Fogli di alluminio

Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie

Articoli non considerati imballaggio

Agitatori

Posate monouso

Carta da imballaggio (venduta separatamente)

Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote)

Pizzi per torte venduti senza le torte

iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme

Esempi illustrativi per il criterio iii)

Articoli considerati imballaggio

Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto

Articoli considerati parti di imballaggio

Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti

Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio

Graffette

Fascette di plastica

Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi

Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe)

Articoli non considerati imballaggio

Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID)»

Ai fini della certezza del diritto e di un'interpretazione armonizzata della definizione di «imballaggio», l'elenco di esempi illustrativi è stato nel tempo rivisto e modificato in modo da chiarire ulteriori casi in cui la distinzione tra ciò che è da considerarsi imballaggio e ciò che non lo è rimane imprecisa. La revisione risponde all'auspicio degli Stati membri e degli operatori economici di rafforzare l'applicazione della direttiva e di creare condizioni di parità sul mercato interno.

Tuttavia in alcuni casi l'interpretazione è ancora discrezionale e quindi questo aspetto si aggiunge alle variabili che caratterizzano la specificità dei modelli di gestione degli imballaggi così come la definizione e la provenienza dei rifiuti di imballaggio.

Per rifiuto di imballaggio si intende ogni imballaggio o materiale di imballaggio di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, esclusi i residui della produzione, dove il detentore è il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Per tutti i dettagli sulle misure previste dalla Direttiva 94/62/CE per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si rinvia al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01994L0062-20180704&qid=1645548349872&from=IT>

2. PANORAMICA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO NEI PAESI EUROPEI

2.1 Gli stati membri dell'Unione Europea

Distinguiamo ai fini del presente documento, gli Stati Membri dell'Unione Europea al 1994, anno di pubblicazione della Direttiva imballaggi, da quelli che vi hanno aderito successivamente e che come tali, sulla base dell'esperienze maturate dagli altri Paesi, si sono ulteriormente distinti.

Fa eccezione la Norvegia che pur non essendo membro dell'UE, ha tuttavia recepito la direttiva fin dal 1994.

Il Vademecum è quindi sviluppato in due volumi distinti:

VOLUME I, i "15" Stati membri dell'UE al 1994 (anno di adesione)

Austria (1995)

Belgio (1958)

Danimarca (1973)

Finlandia (1995)

Francia (1958)

Germania (1958)

Grecia (1981)

Irlanda (1973)

Italia (1958)

Lussemburgo (1958)

Norvegia

Paesi Bassi (1958)

Portogallo (1986)

Regno Unito (1973)

Spagna (1986)

Svezia (1995)



VOLUME II, i “13” Stati membri dell'UE dal 2004 (anno di adesione)

Bulgaria (2007)

Cipro (2004)

Croazia (2013)

Estonia (2004)

Lettonia (2004)

Lituania (2004)

Malta (2004)

Polonia (2004)

Repubblica ceca (2004)

Romania (2007)


Ungheria (2004)

Slovenia (2004)

Slovacchia (2004)

2.2 La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

Le principali fasi che caratterizzano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio possono essere così semplificate e sinteticamente raffigurate:



Dove in via semplificata, ai fini del presente documento si intendono per:

- prevenzione: la riduzione della quantità e della nocività per l'ambiente delle materie e sostanze utilizzate negli imballaggi, e degli imballaggi, incluso il riutilizzo degli imballaggi, riempiti di nuovo o reimpiegati per un uso identico a quello per cui sono stati concepiti ;
- raccolta: tutte le operazioni di intercettazione dei rifiuti di imballaggio sia urbani che commerciali industriali. Nello caso dei Sistemi responsabili solo o anche dei rifiuti di imballaggi urbani, il termine è riferito alla raccolta differenziata.
- riciclo/recupero: tutte le operazioni di valorizzazione dei rifiuti di imballaggio in nuove risorse
- smaltimento: l'avvio a discarica dei rifiuti di imballaggio (attività che non verrà approfondita nella descrizione dei singoli modelli, in quanto attività residuale in capo ai soggetti responsabili delle precedenti fasi)

I soggetti responsabili, direttamente o indirettamente, di ciascuna delle suddette fasi, differiscono tra loro e possono a loro volta differire da Paese a Paese caratterizzandone il modello di gestione sulla base dello schema adottato:

- Imprese individuali (produttrici della merce e/o del rifiuto).

Esempi

- Imprese produttrici di merce imballata e/o di imballaggi vuoti
- Imprese produttrici di rifiuti di imballaggio dovuti alla propria attività (disimballaggio della merce per lo svolgimento delle proprie attività e per il trasporto)
- Sistemi autonomi dalla raccolta al riciclo/recupero (self complier) operanti in uno schema EPR, Responsabilità estesa del produttore
- Sistemi di raccolta e/o restituzione e/o riciclo e recupero (DRS, Sistemi di Deposito Cauzionale per il riutilizzo o per il riciclo)
- Organizzazioni dei produttori per la responsabilità dei propri imballaggi (PRO, operanti in uno Schema EPR, Responsabilità estesa del produttore)
- Autorità locali finanziate da fondi governativi alimentati da Sistemi di Tassazione sugli imballaggi
- Operatori della gestione dei rifiuti (trasporto, raccolta, riciclo/recupero)

Inoltre gli stessi soggetti possono avere responsabilità differente a seconda della provenienza del rifiuto di imballaggio:

- urbano (domestico e assimilato al domestico)
- commerciale e industriale (speciale)

Gli adempimenti per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

A fronte delle diverse scelte adottate nei gli Stati Membri, si diversificano gli adempimenti previsti a carico delle imprese che quindi spesso si chiedono:


- Cosa devo fare per gli imballaggi se esporto in...?
- Perché quando esporto, per gli imballaggi mi chiedono di iscrivermi, o se sono iscritto a...? (Sono già iscritto a CONAI...)
- Perché quando esporto, per gli imballaggi mi chiedono di pagare, o mi addebitano un costo, per la gestione del rifiuto? (Ho già pagato CONAI...)
- Perché la merce è ferma in dogana per il mio imballaggio che non è etichettato con...?

Obiettivo del Vademecum, è dare risposta ai suddetti quesiti nel contesto in cui si generano e fornire i principali riferimenti per poter evitare sgradite soprorese.

Risultati al 2019


Di seguito si riportano due grafici significativi della dimensione che caratterizza la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per ciascun Paese e che ha condizionato e tuttora riflette i diversi modelli di gestione adottati.

L'impresso al consumo e il riciclo pro-capite degli imballaggi in Europa (2019)



Fonte: elaborazioni CONAI su fonte Eurostat

Obiettivi e tassi di riciclo rifiuti di imballaggio in Europa (2019)



Fonte: elaborazioni CONAI su fonte Eurostat

2.3 La gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei “15” Stati membri dell'UE al 1994

N.B.

Informazioni aggiornate a febbraio 2022, per eventuali approfondimenti scrivere a:

international@conai.org

AUSTRIA

a) Modello di gestione

Il modello di gestione degli imballaggi in Austria rispetto allo schema delle responsabilità adottato, si può così sintetizzare:

	Rifiuti di imballaggi urbani	Rifiuti di imballaggi Commerciali e industriali
Prevenzione	Imprese (Produttore nazionale e importatore della merce)	Imprese (Produttore nazionale e importatore della merce)
Raccolta	Sistemi EPR	Sistemi EPR Imprese (produttori rifiuto di imballaggio)/Operatori
Riciclo e recupero	Sistemi EPR	Sistemi EPR Imprese (produttori rifiuto di imballaggio)/Operatori

b) Ottemperanza delle imprese

In pratica per le imprese questo comporta che:

- ✓ Ai fini della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Austria, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN13431, EN 13432;

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

- www.conai.org/download/requisiti-essenziali-definiti-dalla-direttiva-9462ce-sugli-imballaggi-e-rifiuti-di-imballaggio
- http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/packaging_final_report.pdf

✓ Ai fini della raccolta, del riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio urbani, gli importatori di merce imballata in Austria devono iscriversi a uno o più dei seguenti PRO austriaci accreditati¹, obbligatoriamente per la gestione dei rifiuti urbani di imballaggio, volontariamente per la gestione dei rifiuti commerciali e industriali:

- ARA AG (www.ara.at/e/home.html)
- INTERSEROH (www.interseroh.at ; www.interseroh.it)
- LANDBELL (www.landbell.at ; www.itkam.org)
- RECLAY Österreich (www.reclay-group.com)

e per i cartoni per bevande

- OKO BOX (www.oekobox.at) che oggi è nel sistema ARA AG

L'adesione comporta il pagamento di una tariffa (pubblica per tutti i sistemi, ma diversa per ogni sistema) che riflette le spese sostenute per i servizi di raccolta, riciclo e recupero dei materiali di imballaggio, nonché i profitti nel caso dei sistemi con fini di lucro.

Mentre la gestione dei rifiuti di imballaggio commerciali e industriali, in alternativa ai sistemi, può essere anche svolta direttamente dalle imprese stesse produttrici del rifiuto, self compliance, oppure attraverso i servizi offerti dai diversi operatori presenti sul mercato.

c) Etichettatura

- I. La normativa austriaca sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha recepito i riferimenti alla Decisione della Commissione Europea 129/97/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE.
- II. Tra i sistemi austriaci accreditati, solo ARA è licenziatario del marchio registrato "Green Dot" il cui uso è volontario e il cui significato è che per l'imballaggio immesso sul mercato austriaco così etichettato, l'impresa si è avvallata del servizio offerto da ARA.

Pertanto in Austria l'uso del marchio è consentito ai soli membri di ARA e relativi fornitori (previa copia della licenza).

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

www.pro-e.org/The-Green-Dot-Trademark.html

<https://www.conai.org/download/nota-informativa-sul-marchio-registrato-punto-verde-degli-imballaggi/>

¹ Elenco alfabetico dei riferimenti, aggiornati alla data di elaborazione del documento

d) Apparato sanzionatorio

- I. L'utilizzo improprio del marchio registrato "Green Dot" è sanzionabile dal titolare del marchio ai sensi del regolamento d'uso del marchio
- II. Potrebbero esserci sanzioni a carico delle imprese obbligate per la mancata adesione ai sistemi di gestione previsti

e) Evidenziazione punti critici

i. I produttori della merce possono eventualmente sostituirsi agli importatori sulla base di un accordo scritto tra le due parti che viene negoziato nell'ambito del contratto commerciale di fornitura/acquisto della merce.

ii. In Austria la definizione di rifiuto di imballaggio urbano /domestico si basa su due criteri: dimensione dell'imballaggio e tipologia di produttore del rifiuto di imballaggio.

Sono urbani/domestici gli imballaggi che hanno un'area di superficie fino a 1,5 m², o un volume nominale fino a 5 litri, o una massa fino a 0,15 kg incluso per unità di vendita per gli imballaggi fatti in EPS (es. Polistirene).

Sono urbani/domestici gli imballaggi di cui si disfano le famiglie o i rifiuti di imballaggio simili prodotti da imprese: ristoranti, bar, hotel, caffetterie, tabaccai, uffici (pubblici e privati), caserme, ospedali e studi medici, scuole, organizzazioni di beneficenza, cinema e teatri, opera e musei, strutture turistiche e sportive, parchi, centri benessere, aree di servizio e piazzole e altre micro imprese.

Per maggiori dettagli:

www.bmlfuw.gv.at/greentec/abfall-ressourcen/verpackungen/infoabgrenzungsv.html

iii. In Austria la definizione di imballaggio è più specificatamente dettagliata anche in funzione della categoria merceologica di appartenenza del prodotto imballato. Per maggiori dettagli:

www.bmlfuw.gv.at/greentec/abfall-ressourcen/verpackungen/infoabgrenzungsv.html

http://www.ara.at/fileadmin/user_upload/pdf/Informationsblaetter/BGBLA_2016_II_29.pdf

BELGIO

a) Modello di gestione

Il modello di gestione degli imballaggi in Belgio rispetto allo schema delle responsabilità adottato, si può così sintetizzare:

	Rifiuti di imballaggi urbani	Rifiuti di imballaggi Commerciali e industriali
Prevenzione	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)
Raccolta	Autorità Locali	Sistema EPR
Riciclo e recupero	Sistema EPR	Sistema EPR

b) Ottemperanza delle imprese

In pratica per le imprese questo comporta che:

- ✓ Ai fini della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Belgio, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN13431, EN 13432.

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

- www.conai.org/download/requisiti-essenziali-definiti-dalla-direttiva-9462ce-sugli-imballaggi-e-rifiuti-di-imballaggio
 - http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/packaging_final_report.pdf
 - <https://www.fostplus.be/en/enterprises/more-sustainable-packaging>
- ✓ Ai fini del riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio presenti nei rifiuti urbani i produttori o gli importatori di merce imballata in Belgio, devono aderire al compliance scheme FOST PLUS (www.fostplus.be). Poiché si tratta di un sistema no profit, l'adesione comporta il pagamento di un contributo per cofinanziare la raccolta differenziata, il riciclo e recupero dei materiali di imballaggio, che è definito in funzione della tipologia di materiale, di imballaggio e del peso: <http://www.expra.eu/uploads/downloads/Compliance%20contributions%20overview%202017.pdf>

- ✓ Ai fini della raccolta e del riciclo dei rifiuti di imballaggio presenti nei rifiuti commerciali e industriali, i produttori o gli importatori di merce imballata in Belgio, devono aderire al compliance scheme VALIPAC (www.valipac.be). Poiché si tratta di un sistema no profit, l'adesione comporta il pagamento di un contributo per la raccolta, il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggi prodotti da utenze commerciali e industriali, che è definito in funzione della tipologia di materiale, di imballaggio e del peso:

<http://www.expra.eu/uploads/downloads/Compliance%20contributions%20overview%202017.pdf>

c) Etichettatura

- I. La normativa belga sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha recepito i riferimenti alla Decisione della Commissione Europea 129/97/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE .
- II. FOST PLUS è licenziatario del marchio registrato "Green Dot" il cui uso è volontario e il cui significato è che per l'imballaggio immesso sul mercato belga così etichettato, l'impresa ha aderito al suddetto sistema. Il costo delle royalty del marchio sono incluse nel contributo sostenuto per la gestione degli imballaggi

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

<https://www.conai.org/download/nota-informativa-sul-marchio-registrato-punto-verde-degli-imballaggi/>

<https://www.fostplus.be/en/sorting-recycling/all-about-sorting/green-dot>

d) Apparato sanzionatorio

- I. L'utilizzo improprio del marchio registrato "Green Dot" è sanzionato dal titolare del marchio ai sensi del regolamento d'uso del marchio: <http://www.pro-e.org/The-Green-Dot-Trademark.html>
- II. Potrebbero esserci sanzioni a carico dei soggetti responsabili per la mancata adesione ai sistemi di gestione previsti

e) Evidenziazione punti critici

Al fine di poter distinguere le tipologie di imballaggi presenti nei rifiuti urbani da quelle presenti nei rifiuti commerciali e industriali, FOST PLUS e VALIPAC hanno stilato una lista indicativa non esaustiva consultabile al seguente link:

https://www.fostplus.be/sites/default/files/Files/Bedrijven/infobrochures/liste_menager_-_industriel_liste_grise_0.pdf

DANIMARCA

a) Modello di gestione

Il modello di gestione degli imballaggi in Danimarca rispetto allo schema delle responsabilità adottato, si può così sintetizzare:

	Rifiuti di imballaggi urbani	Rifiuti di imballaggi Commerciali e industriali
Prevenzione	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce), sistema di deposito per il riutilizzo	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)
Raccolta	Autorità Locali , sistema di deposito per il riciclo	Imprese (produttori rifiuto di imballaggio)/Operatori
Riciclo e recupero	Autorità Locali , sistema di deposito per il riciclo	Imprese (produttori rifiuto di imballaggio)/Operatori

b) Ottemperanza delle imprese

- ✓ Ai fini della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Irlanda, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN13431, EN 13432.

Inoltre i produttori nazionali e importatori in Danimarca di bevande in imballaggi riutilizzabili devono iscriversi al sistema di deposito DANSK RETURNSYSTEM (www.dansk-retursystem.dk/en/).

- ✓ Ai fini della raccolta e riciclo/recupero dei rifiuti di imballaggio non riutilizzabili per bevande, i produttori nazionali e importatori di bevande in Danimarca devono iscriversi al sistema di deposito DANSK RETURNSYSTEM (www.dansk-retursystem.dk/en/).
- ✓ Ai fini della raccolta e riciclo/recupero dei rifiuti di imballaggio commerciali e industriali le imprese devono avvalersi dei servizi offerti dagli operatori privati

c) Etichettatura

- I. La normativa Danese sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha recepito i riferimenti alla Decisione della Commissione Europea 129/97/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE .
- II. Gli imballaggi one-way registrati al DANSK RETURN SYSTEM, devono essere etichettati con il marchio “Pant A, B, C” (www.dansk-retursystem.dk/en/importer-producer-intermediaries/om-engangsemballage-engelsk/)

d) Apparato sanzionatorio

- I. L’utilizzo improprio del marchio “Pant” è sanzionabile dal titolare del marchio ai sensi del regolamento d’uso del marchio stesso.
- II. L’utilizzo improprio del marchio registrato “Green Dot” è sanzionabile dal titolare del marchio ai sensi del regolamento d’uso del marchio stesso.
- III. Potrebbero esserci sanzioni a carico delle imprese obbligate per la mancata adesione ai sistemi di gestione previsti

e) Evidenziazione punti critici

Alla data della pubblicazione del documento non sono emerse criticità. Per eventuali segnalazioni scrivere a regulatory@istitutoimballaggio.it

FINLANDIA

a) Modello di gestione

Il modello di gestione degli imballaggi in Finlandia rispetto allo schema delle responsabilità adottato, si può così sintetizzare:

	Rifiuti di imballaggi urbani	Rifiuti di imballaggi Commerciali e industriali
Prevenzione	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce) Sistema Deposito per il riutilizzo	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)
Raccolta	Sistema EPR + Sistema Deposito per il riciclo o Sistema tassazione	Sistema EPR
Riciclo e recupero	Sistema EPR + Sistema Deposito per il riciclo o Sistema tassazione	Sistema EPR

b) Ottemperanza delle imprese

In pratica per le imprese questo comporta che:

- ✓ Ai fini della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Finlandia, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN13431, EN 13432.
- ✓ Inoltre i contenitori per bevande iscritti ai seguenti sistemi accreditati di deposito per il riutilizzo, hanno una riduzione/esenzione della tassa ambientale in proporzione alle performance di recupero
 - EKOPULLO ASSOCIATION (www.ekopullo.fi) gestisce contenitori per bevande riutilizzabili, prevalentemente in vetro e PET

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

- www.conai.org/download/requisiti-essenziali-definiti-dalla-direttiva-9462ce-sugli-imballaggi-e-rifiuti-di-imballaggio
- http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/packaging_final_report.pdf
- www.opti-pack.org

- ✓ Ai fini della gestione post consumo dei contenitori per bevande (esclusi i cartoni per bevande) i produttori e gli importatori di merce imballata in Finlandia devono pagare una tassa pari a 0,51 €/litro sui contenitori riutilizzabili e non riutilizzabili se non aderiscono rispettivamente ad un sistema di deposito cauzionale per il riutilizzo nel caso degli imballaggi riutilizzabili, o ad un sistema di deposito cauzionale per il riciclo o ad un sistema EPR nel caso di contenitori non riutilizzabili.
- ✓ Ai fini della raccolta, del riciclo e recupero degli imballaggi, diversi dai contenitori oggetto dei sistemi di deposito, i produttori e gli importatori di merce imballata in Finlandia, devono iscriversi al compliance scheme PYR-RINKY (<http://www.pyr.fi/eng/index.html>). Poiché si tratta di un sistema no profit, l'adesione comporta il pagamento di un contributo per sostenere la raccolta differenziata, riciclo e recupero dei materiali di imballaggio, che è definito in funzione della tipologia di materiale, di imballaggio e del peso:
<http://www.expra.eu/uploads/downloads/Compliance%20contributions%20overview%202017.pdf>
- ✓ Ai fini della raccolta e del riciclo dei contenitori per bevande non refillable, i produttori possono iscriversi al seguente sistema di deposito accreditato ed avere una riduzione/esenzione della tassa ambientale in proporzione alle performance di recupero:
 - PALPA (<http://www.palpa.fi/beverage-container-recycling/deposit-refund-system>) gestisce contenitori per bevande non riutilizzabili, prevalentemente in vetro, alluminio e PET

c) Etichettatura

- I. La normativa finlandese sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha recepito i riferimenti alla Decisione della Commissione Europea 129/97/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE. Tale sistema è stato inoltre integrato da un'etichettatura per la cernita degli imballaggi in raccolta differenziata.
- II. I contenitori per bevande non riutilizzabili soggetti a deposito devono riportare l'etichetta "PANT". PYR-RINKI non è licenziatario del marchio registrato "Green Dot". Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

[https://www.conai.org/download/nota-informativa-sul-marchio-registrato-punto-verde-degli-
imballaggi/](https://www.conai.org/download/nota-informativa-sul-marchio-registrato-punto-verde-degli-
imballaggi/)

d) Apparato sanzionatorio

- I. L'uso illegale del marchio registrato "Green Dot" è disciplinato dal regolamento d'uso del marchio

e) Evidenziazione punti critici

Alla data della pubblicazione del documento, non sono pervenute segnalazioni in merito. Per eventuali segnalazioni scrivere a regulatory@istitutoimballaggio.it

FRANCIA

a) Modello di gestione

Il modello di gestione degli imballaggi in Francia rispetto allo schema delle responsabilità adottato, si può così sintetizzare:

	Rifiuti di imballaggi Urbani	Rifiuti di imballaggi Commerciali e industriali
Prevenzione	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)
Raccolta	Autorità Locali	Imprese (produttori di rifiuto di imballaggio)/Operatori
Riciclo e recupero	Sistemi EPR	Imprese (produttori di rifiuto di imballaggio)/Operatori

b) Ottemperanza delle imprese

In pratica per le imprese questo comporta che:

- ✓ Ai fini della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, le imprese, produttori che immettono merce imballata in Francia, devono dichiarare tutti i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN13431, EN 13432 per essere conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità)

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

- <https://www.conai.org/download/requisiti-essenziali-definiti-dalla-direttiva-94-62-ce-sugli-imballaggi-e-i-rifiuti-di-imballaggio/>
- https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/packaging/packaging_final_report.pdf
- ✓ Ai fini del riciclo e del recupero dei rifiuti di imballaggio urbani i produttori e gli importatori di merce imballata in Francia, devono iscriversi a uno o più dei PRO accreditati. Attualmente sono:
 - CITEO (www.citeo.com). Poiché si tratta di un sistema no profit, l'adesione comporta il pagamento di un contributo per cofinanziare la raccolta, il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio urbani, che è definito in funzione del n° unità componenti l'imballaggio, del peso, del materiale e delle caratteristiche degli imballaggi (bonus malus):

- <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035131040>
- https://bo.citeo.com/sites/default/files/2021-02/2021027-Citeo_Grille%20tarifaire_Tarif_2021.pdf
- ADELPHE (<https://www.adelphie.fr/>). PRO no profit, affiliata CITEO, assiste le aziende per requisiti tecnici e normativi, specialmente nei settori farmaceutico, vino e alcolici.
- LEKO (<https://www.leko-organisme.fr/>) PRO profit, per tutti gli imballaggi domestici che comprende Valorie (<http://valorie.reclay-group.com>), filiale del gruppo internazionale Reclay.

Le imprese produttrici di rifiuti di imballaggio commerciali e industriali (in quantità superiore ai 1100 litri settimanali), devono organizzarne autonomamente la gestione per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclo (self compliance).

c) Etichettatura

- I. La normativa Francese sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha istituito con il Decreto n°2014-1577 in vigore dal 1° gennaio 2015, il pittogramma "Triman" per comunicare ai consumatori finali i beni gestiti sotto la responsabilità estesa del produttore e oggetto di raccolta differenziata. Con il Decreto n° 2021-835 datato 29 Giugno 2021, vengono introdotte ulteriori prescrizioni per una nuova etichettatura armonizzata degli imballaggi a partire dal 1° Gennaio 2022:



Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

<https://www.citeo.com/info-tri/>

- II. CITEO è licenziatario del marchio registrato “Green Dot” il cui uso è volontario e il cui significato è che per l’imballaggio immesso sul mercato francese così etichettato, l’impresa ha aderito al suddetto sistema. Il costo delle royalty del marchio sono incluse nel contributo a CITEO sostenuto per la gestione degli imballaggi.

Il 15 Marzo 2021, il Consiglio di Stato Francese ha sospeso l’ordine di esecuzione del Decreto del 25 Dicembre 2020, in applicazione della legge AGECE del Febbraio 2020, che vieta l’utilizzo del marchio “Green Dot” a partire dal 1° Aprile 2021. Alla data di pubblicazione di questo documento, si attendono sviluppi e comunicazioni da parte delle Autorità competenti a riguardo.

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

<https://www.citeo.com/le-mag/faites-le-tri-dans-les-logos-environnementaux>

<https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-03-15/449875>

<https://www.conai.org/download/nota-informativa-sul-marchio-registrato-punto-verde-degli-imballaggi/>

d) Apparato sanzionatorio

- I. L’uso illegale del marchio registrato “Green Dot” può essere sanzionabile dal titolare del marchio ai sensi del regolamento d’uso del Marchio Registrato. Attenzione agli sviluppi normativi sulle penalità per il divieto d’uso del marchio in Francia
- II. Potrebbero esserci sanzioni a carico delle imprese obbligate per la mancata adesione al sistema di gestione previsto.

e) Evidenziazione punti critici

Vi sono alcuni casi particolari in cui le imprese italiane esportatrici di merce imballata aderiscono a CITEO . Per maggiori dettagli si rinvia al seguente link

<https://www.citeo.com/devenir-client>

GERMANIA

a) Modello di gestione

Il modello di gestione degli imballaggi in Germania rispetto allo schema delle responsabilità adottato, si può così sintetizzare:

	Rifiuti di imballaggi urbani	Rifiuti di imballaggi Commerciali e industriali
Prevenzione	Imprese (Produttore della merce)	Imprese (Produttore della merce)
Raccolta	Sistemi EPR + Sistema Deposito per il riciclo	Imprese (produttori rifiuto di imballaggio)/Operatori
Riciclo e recupero	Sistemi EPR + Sistema Deposito per il riciclo	Imprese (produttori rifiuto di imballaggio)/Operatori

b) Ottemperanza delle imprese

In pratica per le imprese questo comporta che:

- ✓ Ai fini della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Germania, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN13431, EN 13432;

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

- <https://www.conai.org/download/requisiti-essenziali-definiti-dalla-direttiva-94-62-ce-sugli-imballaggi-e-i-rifiuti-di-imballaggio/>
 - https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/packaging/packaging_final_report.pdf
-
- ✓ Ai fini della raccolta, del riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio (esclusi i contenitori per bevande oggetto del Sistema di Deposito Cauzionale), i produttori o gli importatori di merce imballata in Germania (sulla base di un accordo scritto tra le parti che viene negoziato nell'ambito del contratto commerciale di fornitura/acquisto della merce) devono:
 - dichiarare alla Registro Imballaggi LUCID , le quantità di imballaggi immesse nel mercato tedesco: <https://www.verpackungsregister.org/en>

- iscriversi a uno o più dei seguenti PRO tedeschi accreditati² per la gestione dei rifiuti di imballaggio: <https://www.verpackungsregister.org/en/information-orientation/instructions-further-information/systems-overview>

L'adesione comporta il pagamento di una tariffa (riservata e diversa per ciascun sistema) che riflette le spese sostenute per i servizi di raccolta, riciclo e recupero dei materiali, nonché i profitti trattandosi di sistemi con fini di lucro.

Per la raccolta e il riciclo dei contenitori per bevande (bottiglie, lattine) i produttori o gli importatori di bevande devono aderire al Sistema di Deposito cauzionale gestito dal PFAND SYSTEM: <http://www.dpg-pfandsystem.de/index.php/en/>.

Per maggiori dettagli si rinvia al seguente link:

<https://www.verpackungsregister.org/en/information-orientation/knowledge-base/overview-of-amendments> https://www.conai.org/?attachment_id=24667

c) Etichettatura

- I. La normativa tedesca sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha recepito i riferimenti alla Decisione della Commissione Europea 129/97/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE.
- II. Gli imballaggi gestiti dal PFAND SYSTEM devono avere l'etichetta DPG
- III. Tra i sistemi tedeschi accreditati, solo DER GRÜNE PUNKT è proprietario del marchio registrato "Green dot" il cui uso è volontario, rilasciato previo acquisto della licenza (contratto per la royalty), e il cui significato è che per l'imballaggio immesso sul mercato tedesco così etichettato, l'impresa si è avvalsa del servizio DER GRÜNE PUNKT (contratto di servizio).

Pertanto in Germania l'uso del marchio è consentito ai soli membri di DER GRÜNE PUNKT o ai relativi fornitori (previa copia della licenza).

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

² Elenco alfabetico dei riferimenti aggiornati alla data di elaborazione del documento

<https://www.pro-e.org/the-green-dot-trademark>

[https://www.conai.org/wp-](https://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/09/Informativa_Marchio_Punto_Verde_Green_Dot_2020.pdf)

[content/uploads/2020/09/Informativa_Marchio_Punto_Verde_Green_Dot_2020.pdf](https://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/09/Informativa_Marchio_Punto_Verde_Green_Dot_2020.pdf)

d) Apparato sanzionatorio

- I. Etichettatura: non sono previste sanzioni per l'utilizzo improprio del marchio registrato "Green Dot", ma esiste la possibilità che DSDGmbH faccia causa ad aziende che usano il marchio senza stipulare un contratto di royalty.
- II. Potrebbero esserci sanzioni a carico delle imprese obbligate per la mancata adesione ai sistemi di gestione previsti

e) Evidenziazione punti critici

Il soggetto responsabile che si deve adeguare alla normativa tedesca è o il cliente tedesco (importatore) o l'impresa italiana esportatrice in Germania, sulla base di un accordo tra le parti che viene negoziato nell'ambito del contratto commerciale di fornitura/acquisto della merce. Qualsiasi accordo, definito con il proprio cliente (importatore tedesco), relativo al recupero degli imballaggi va sempre stipulato per iscritto. In caso di mancato accordo tra le parti, il soggetto che legalmente risulta essere colui che immette la merce nel territorio tedesco è il soggetto obbligato ai nuovi adempimenti previsti per la gestione dei rifiuti di imballaggio in Germania.

GRECIA

a) Modello di gestione

Il modello di gestione degli imballaggi in Grecia rispetto allo schema delle responsabilità adottato, si può così sintetizzare:

	Rifiuti di imballaggi urbani	Rifiuti di imballaggi Commerciali e industriali
Prevenzione	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)	Imprese (Produttore nazionale e importatore di imballaggi e merce)
Raccolta	Autorità Locali /Sistema EPR	Sistema EPR +Imprese (produttori rifiuto di imballaggio)/Operatori
Riciclo e recupero	Sistema EPR	Sistema EPR+Imprese (produttori rifiuto di imballaggio)/Operatori

b) Ottemperanza delle imprese

In pratica per le imprese questo comporta che:

- ✓ Ai fini della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Grecia, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN13431, EN 13432.

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

- www.conai.org/download/requisiti-essenziali-definiti-dalla-direttiva-9462ce-sugli-imballaggi-e-rifiuti-di-imballaggio
- http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/packaging_final_report.pdf

- ✓ Ai fini del riciclo e recupero di tutti i rifiuti di imballaggio, i produttori o gli importatori di imballaggi e di merce imballata in Grecia, devono partecipare alternativamente:

- al compliance scheme HERCCO (www.herrco.gr). Poiché si tratta di un sistema no profit, l'adesione comporta il pagamento di un contributo per cofinanziare la raccolta, il riciclo e recupero dei materiali di imballaggio , che è definito in funzione della tipologia di materiale, di imballaggio e del peso:
<http://www.expra.eu/uploads/downloads/Compliance%20contributions%20overview%202017.pdf>
 - al Sistema REWARDING RECYCLING (Antapodotiki Anakiklosi www.antapodotiki.gr)
 - ad un sistema autonomo accreditato (self-compliance)
- ✓ Ai fini della raccolta dei soli imballaggi commerciali e industriali le imprese possono alternativamente aderire a HERRCO o organizzarsi individualmente (self compliance)

c) Etichettatura

- I. La normativa greca sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha recepito i riferimenti alla la Decisione della Commissione Europea 129/97/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE .
- II. HERRCO è licenziatario del marchio registrato “Green Dot” il cui uso è volontario e il cui significato è che per l'imballaggio immesso sul mercato greco così etichettato, l'impresa ha aderito al suddetto sistema. Il costo delle royalty del marchio sono incluse nel contributo sostenuto per la gestione degli imballaggi .Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:
<https://www.conai.org/download/nota-informativa-sul-marchio-registrato-punto-verde-degli-imballaggi/>

d) Apparato sanzionatorio

- I. L'utilizzo improprio del marchio registrato “Green Dot” è sanzionabile dal titolare del marchio ai sensi del regolamento d'uso del marchio: <http://www.pro-e.org/The-Green-Dot-Trademark.html>
- II. Potrebbero esserci sanzioni a carico dei soggetti responsabili per la mancata adesione ai sistemi di gestione previsti

e) Evidenziazione punti critici

Alla data della pubblicazione del documento non sono emerse criticità. Per eventuali segnalazioni scrivere a regulatory@istitutoimballaggio.it

IRLANDA

a) Modello di gestione

Il modello di gestione degli imballaggi in Irlanda rispetto allo schema delle responsabilità adottato, si può così sintetizzare:

	Rifiuti di imballaggi Urbani	Rifiuti di imballaggi Comerciali e industriali
Prevenzione	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)
Raccolta	Autorità Locali	Autorità locali
Riciclo e recupero	Sistema EPR	Sistema EPR

b) Ottemperanza delle imprese

- ✓ Ai fini della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Irlanda, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN13431, EN 13432.
- ✓ Ai fini del riciclo degli imballaggi, gli importatori e i produttori di merce imballata nonché i produttori di imballaggi, in Irlanda, devono, in alternativa:
 - aderire al compliance scheme accreditato REPAK (www.repak.ie). Poiché si tratta di un sistema no profit, l'adesione comporta il pagamento di un contributo per cofinanziare la raccolta differenziata, il riciclo e recupero dei materiali di imballaggio, che è definito in funzione della tipologia di soggetto responsabile, del materiale di imballaggio e del peso: www.repak.ie/for-business/membership-fees/
 - aderire ad un sistema autonomo (self compliance)

c) Etichettatura

- I. La normativa irlandese sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha recepito i riferimenti alla Decisione della Commissione Europea 129/97/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE .
- I. REPAK è licenziatario del marchio registrato “Green Dot” il cui uso è volontario e il cui significato è che per l’imballaggio immesso sul mercato irlandese così etichettato, l’impresa ha aderito al suddetto sistema. Il costo delle royalty del marchio sono incluse nel contributo REPAK . Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

<https://www.conai.org/download/nota-informativa-sul-marchio-registrato-punto-verde-degli-imballaggi/>

d) Apparato sanzionatorio

- I. L’utilizzo improprio del marchio registrato “Green Dot” è sanzionabile dal titolare del marchio ai sensi del regolamento d’uso del marchio stesso.
- II. Potrebbero esserci sanzioni a carico delle imprese obbligate per la mancata adesione ai sistemi di gestione previsti

e) Evidenziazione punti critici

Alla data della pubblicazione del documento non sono emerse criticità. Per eventuali segnalazioni scrivere a regulatory@istitutoimballaggio.it

ITALIA

a) Modello di gestione

Il modello di gestione degli imballaggi in Italia rispetto allo schema delle responsabilità adottato, si può così sintetizzare:

	Rifiuti di imballaggi Urbani	Rifiuti di imballaggi Commerciali e industriali
Prevenzione	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)
Raccolta	Autorità Locali	Sistemi EPR+ Imprese (produttori rifiuto di imballaggio)/Operatori
Riciclo e recupero	Sistema EPR	Sistemi EPR

b) Ottemperanza delle imprese

In pratica per le imprese questo comporta che:

- ✓ Ai fini della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Italia, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN13431, EN 13432.

Inoltre per legge i produttori di imballaggi possono organizzare un sistema riconosciuto di restituzione dei propri imballaggi.

Il CONAI e i Consorzi di Filiera, devono pubblicare ogni anno un Programma Generale e un Piano Specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

www.conai.org/download/requisiti-essenziali-definiti-dalla-direttiva-9462ce-sugli-imballaggi-e-rifiuti-di-imballaggio

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/packaging_final_report.pdf

<http://www.conai.org/prevenzione>

https://www.conai.org/?dml_download_category=piani-programmi

✓ Ai fini del riciclo dei rifiuti di imballaggio :

- i produttori di imballaggio possono organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale (self compliance), previo riconoscimento del Ministero dell'ambiente, o aderire al compliance scheme CONAI/Consorti di filiera, oppure mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi

CONAI (www.conai.org). Poiché si tratta di un sistema no profit, l'adesione comporta il pagamento di un importo fisso e, per le imprese dichiaranti, di un contributo per cofinanziare la raccolta, il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio, che è definito in funzione del materiale e del peso dell'imballaggio

<http://www.expra.eu/uploads/downloads/Compliance%20contributions%20overview%202017.pdf>

www.conai.org/imprese/contributo-ambientale

altri sistemi: <https://www.conai.org/altri-sistemi/>

- gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti ad aderire al compliance scheme CONAI, salvo che utilizzino solo imballaggi per cui è in atto un sistema di gestione autonoma (self compliance) o di restituzione: <https://www.conai.org/altri-sistemi/>

✓ Ai fini della raccolta e riciclo dei rifiuti di imballaggio commerciali e industriali, non oggetto di un sistema autonomo (self-compliance), le imprese possono in alternativa:

- conferirli gratuitamente al Sistema CONAI presso le seguenti piattaforme convenzionate: <http://www.conai.org/imprese/piattaforme-conferimento-rifiuti>
- avvalersi di servizi di imprese private

c) Etichettatura

- I. La normativa italiana sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha disposto l'obbligo, a partire da gennaio 2023, di indicare la natura del materiale di cui è costituito l'imballaggio secondo quanto previsto dalla Decisione della Commissione Europea 129/97/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE.

<https://www.etichetta-conai.com/>

- II. CONAI non è licenziatario del marchio registrato “Green Dot” . Le imprese che aderiscono a CONAI, possono utilizzare il marchio CONAI ai sensi del regolamento d’uso del marchio. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

<https://www.conai.org/download/nota-informativa-sul-marchio-registrato-punto-verde-degli-imballaggi/>

d) Apparato sanzionatorio

- I. L’utilizzo improprio del marchio registrato “Green Dot” è sanzionabile dal titolare del marchio ai sensi del regolamento d’uso del marchio stesso.
- II. Sono stabilite sanzioni a carico delle imprese obbligate per la mancata adesione ai sistemi di gestione previsti

e) Evidenziazione punti critici

Il contributo ambientale CONAI si applica ai soli imballaggi immessi sul mercato italiano, e non esime dalle responsabilità e/o oneri relative alla gestione ambientale degli imballaggi e rifiuti di imballaggio all’estero. Per le imprese che esportano merci imballate sono previste specifiche procedure: www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2016-versione-integrale/

LUSSEMBURGO

a) Modello di gestione

Il modello di gestione degli imballaggi in Lussemburgo rispetto allo schema delle responsabilità adottato, si può così sintetizzare:

	Rifiuti di imballaggi Urbani	Rifiuti di imballaggi Commerciali e industriali
Prevenzione	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)
Raccolta	Autorità Locali	Sistemi EPR+ Imprese (produttori rifiuto di imballaggio)/Operatori
Riciclo e recupero	Sistema EPR	Sistema EPR+ Imprese (produttori rifiuto di imballaggio)/Operatori

b) Ottemperanza delle imprese

In pratica per le imprese questo comporta che:

- ✓ Ai fini della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Lussemburgo, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN13431, EN 13432.

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

www.conai.org/download/requisiti-essenziali-definiti-dalla-direttiva-9462ce-sugli-imballaggi-e-rifiuti-di-imballaggio

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/packaging_final_report.pdf

<http://prevention-valorlux.lu>

✓ Ai fini della raccolta e riciclo degli imballaggi commerciali e industriali, del riciclo dei rifiuti di imballaggio, gli importatori e i produttori di merce imballata in Lussemburgo, devono aderire a, in alternativa:

- VALORLUX (www.valorlux.lu). Poiché si tratta di un sistema no profit, l'adesione comporta il pagamento di un contributo per cofinanziare la raccolta, il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio, che è definito in funzione del materiale, del peso dell'imballaggio e della tipologia di rifiuto di imballaggio:

<http://www.expra.eu/uploads/downloads/Compliance%20contributions%20overview%202017.pdf>

- un sistema autonomo accreditato (self-compliance)

c) Etichettatura

- I. La normativa lussemburghese sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha recepito i riferimenti alla la Decisione della Commissione Europea 129/97/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE .
- II. VALORLUX è licenziatario del marchio registrato "Green Dot" il cui uso è volontario e il cui significato è che per l'imballaggio immesso sul mercato lussemburghese così etichettato, l'impresa ha aderito al suddetto sistema. Il costo delle royalty del marchio sono incluse nel contributo a VALORLUX sostenuto per la gestione degli imballaggi. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

<https://www.conai.org/download/nota-informativa-sul-marchio-registrato-punto-verde-degli-imballaggi/>

http://valorlux.lu/wp-content/uploads/2016/09/charte-graphique_point-vert_fr.pdf

d) Apparato sanzionatorio

- I. L'utilizzo improprio del marchio registrato "Green Dot" è sanzionabile dal titolare del marchio ai sensi del regolamento d'uso del marchio stesso.
- II. Potrebbero esserci sanzioni a carico delle imprese obbligate per la mancata adesione al sistema di gestione previsto

e) Evidenziazione punti critici

(es definizione di imballaggio, di rifiuti urbani - domestici - commerciali – industriali)

Alla data della pubblicazione del documento non sono emerse criticità. Per eventuali segnalazioni scrivere a regulatory@istitutoimballaggio.it

NORVEGIA

a) Modello di gestione

Il modello di gestione degli imballaggi in Norvegia rispetto allo schema delle responsabilità adottato, si può così sintetizzare:

	Rifiuti di imballaggi Urbani	Rifiuti di imballaggi Commerciali e industriali
Prevenzione	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce) + Sistema di deposito per riutilizzo	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)
Raccolta	Sistema EPR + Sistema tassazione + Sistema Deposito per il riciclo	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)
Riciclo e recupero	Sistema EPR/Sistema tassazione + Sistema Deposito per il riciclo	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)

b) Ottemperanza delle imprese

In pratica per le imprese questo comporta che:

- ✓ Ai fini della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Norvegia, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN13431, EN 13432.

Inoltre i contenitori per bevande iscritti ai seguenti sistemi accreditati di deposito per il riutilizzo, hanno una riduzione/esenzione della tassa ambientale in proporzione alle performance di recupero

- RENTPACK (<http://rentpack.no/>), gestisce contenitori in vetro e plastica refillable
- BRYGGERIFORENINGEN, gestisce contenitori di birra, refillable
- RIGNES, gestisce contenitori refillable per il settore HORECA

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

- www.conai.org/download/requisiti-essenziali-definiti-dalla-direttiva-9462ce-sugli-imballaggi-e-rifiuti-di-imballaggio
- http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/packaging_final_report.pdf

- www.opti-pack.org

- ✓ Ai fini della raccolta i produttori e gli importatori di merce imballata in Norvegia devono pagare una tassa ambientale sui contenitori riutilizzabili e non riutilizzabili di tutti i tipi di bevande e una “basic tax”, che si aggiunge alla tassa ambientale, solo sui contenitori non riutilizzabili e per tutte le bevande, con l'esclusione di latte e bevande a base di latte.
- ✓ Ai fini del riciclo e recupero degli imballaggi, diversi dai contenitori oggetto del sistema di deposito, i produttori di imballaggi, i produttori e gli importatori di merce imballata in Norvegia, devono iscriversi al compliance scheme Grønt Punkt Norge (www.grontpunkt.no). Poiché si tratta di un sistema no profit, l'adesione comporta il pagamento di un contributo per cofinanziare la raccolta differenziata, riciclo e recupero dei materiali di imballaggio, che è definito in funzione della tipologia di materiale, di imballaggio e del peso: <http://www.expra.eu/uploads/downloads/Compliance%20contributions%20overview%2020217.pdf>
- ✓ Ai fini della raccolta e del riciclo dei contenitori per bevande (refillable o non refillable), i produttori possono iscriversi ai seguenti sistemi di deposito ed avere una riduzione/esenzione della tassa ambientale in proporzione alle performance di recupero:
 - INFINITUM (<http://infinitem.no/>) gestisce lattine e bottiglie in PET e HDPE non refillable
 - GRØNT PUNKT_NORGE (www.grontpunkt.no), gestisce contenitori in plastica, metallo, vetro e cartoni per bevande non refillable
 - SAS NORGE, gestisce i contenitori di bevande distribuiti sui voli nazionali ,
 - ASKIM FRUKT OG BÆRPRESSERI, gestisce contenitori di succhi di frutta prodotti da agricoltori.

c) Etichettatura

- II. La normativa norvegese sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha recepito i riferimenti alla Decisione della Commissione Europea 129/97/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE . Tale sistema è stato inoltre integrato da un etichettatura per la cernita degli imballaggi in raccolta differenziata. <http://www.grontpunkt.no/emballasjemerking/files/emballasjemerking.zip>
- III. Gli imballaggi soggetti al sistema di deposito per il riutilizzo devono riportare l'etichetta “PANT”.

Grønt Punkt Norge è licenziatario del marchio registrato “Green Dot” ad uso volontario. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

<https://www.conai.org/download/nota-informativa-sul-marchio-registrato-punto-verde-degli-imbballaggi/>

d) Apparato sanzionatorio

- I. L'utilizzo improprio del marchio registrato “Green Dot” è sanzionabile dal titolare del marchio, ai sensi del regolamento d'uso del marchio

e) Evidenziazione punti critici

Alla data della pubblicazione del documento, non sono pervenute segnalazioni in merito.

Per segnalazioni scrivere a regulatory@istitutoimballaggio.it

PAESI BASSI

a) Modello di gestione

Il modello di gestione degli imballaggi nei Paesi Bassi rispetto allo schema delle responsabilità adottato, si può così sintetizzare:

	Rifiuti di imballaggi urbani	Rifiuti di imballaggi Commerciali e industriali
Prevenzione	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)
Raccolta	Autorità Locali + Sistema di Deposito per il riciclo	Sistema EPR
Riciclo e recupero	Sistema EPR + Sistema di Deposito per il riciclo	Sistema EPR

b) Ottemperanza delle imprese

In pratica per le imprese questo comporta che:

- ✓ Ai fini della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata nei Paesi Bassi, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN13431, EN 13432. Inoltre le imprese sono obbligate a predisporre dei piani di sostenibilità dei propri imballaggi.

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

- www.conai.org/download/requisiti-essenziali-definiti-dalla-direttiva-9462ce-sugli-imballaggi-e-rifiuti-di-imballaggio
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/packaging_final_report.pdf
- www.kidv.nl

- ✓ Ai fini del riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio i produttori o gli importatori di merce imballata nei Paesi Bassi, devono iscriversi al compliance scheme AFVALFONDS/NEDVANG (www.afvalfondsverpakkingen.nl). Poiché si tratta di un sistema no profit, l'adesione comporta il pagamento di un contributo per cofinanziare la raccolta differenziata, il riciclo e recupero dei

materiali di imballaggio , che è definito in funzione della tipologia di materiale, di imballaggio e del peso:

<http://www.expra.eu/uploads/downloads/Compliance%20contributions%20overview%2020217.pdf>

- ✓ Inoltre nel caso specifico delle bottiglie in PET monouso per acqua e softdrinks di volume superiore ad un litro è istituito nei Paesi Bassi un sistema di deposito per il vuoto a rendere finalizzato al riciclo del materiale.

c) Etichettatura

- I. La normativa olandese sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha recepito i riferimenti alla Decisione della Commissione Europea 129/97/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE . Tale sistema è stato inoltre integrato da un etichettatura per la cernita degli imballaggi in raccolta differenziata: www.kidv.nl/kennis/instrumenten-en-factsheets/1452/factsheet-l-identificatie.html&field=Binary3
- II. AFVALFONDS/NEDVANG è licenziatario del marchio registrato “Green Dot” ad uso volontario. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link: <https://www.conai.org/download/nota-informativa-sul-marchio-registrato-punto-verde-degli-imballaggi/>

d) Apparato sanzionatorio

- I. L’utilizzo improprio del marchio registrato “Green Dot” è sanzionabile dal titolare del marchio ai sensi del regolamento d’uso del marchio
- II. Potrebbero esserci sanzioni a carico delle imprese obbligate per la mancata adesione al sistema di gestione previsto.

e) Evidenziazione punti critici

Alla data della pubblicazione del documento, non sono pervenute segnalazioni in merito.

Per eventuali segnalazioni scrivere a regulatory@istitutoimballaggio.it

PORTOGALLO

a) Modello di gestione

Il modello di gestione degli imballaggi in Portogallo rispetto allo schema delle responsabilità adottato, si può così sintetizzare:

	Rifiuti di imballaggi urbani	Rifiuti di imballaggi Commerciali e industriali
Prevenzione	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce) + Sistemi deposito per Riutilizzo	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce) + Sistemi deposito per Riutilizzo
Raccolta	Autorità Locali	Imprese (produttori rifiuto di imballaggio)
Riciclo e recupero	Sistemi EPR	Imprese (produttori di rifiuto di imballaggio)

b) Ottemperanza delle imprese

In pratica per le imprese questo comporta che:

- ✓ Ai fini della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Portogallo, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN13431, EN 13432;

Inoltre i produttori/importatori di alcune merci devono inoltre garantire una quota, prestabilita per legge, di imballaggi riutilizzabili: birra 80%, soft drink 30%, acque 10% e vino da tavola 65%. A tal fine devono dimostrare l'istituzione di sistemi di cauzioneamento per la restituzione degli imballaggi vuoti ai fini del loro nuovo riempimento.

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

- www.conai.org/download/requisiti-essenziali-definiti-dalla-direttiva-9462ce-sugli-imballaggi-e-rifiuti-di-imballaggio
- http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/packaging_final_report.pdf

- ✓ Ai fini del riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio urbani , non riutilizzabili, i produttori o gli importatori di merce imballata in Portogallo devono alternativamente aderire a:
 - PONTO VERDE-SPV (www.pontoverde.pt). Poiché si tratta di un sistema no profit, l'adesione comporta il pagamento di un contributo per cofinanziare la raccolta differenziata , il riciclo e recupero dei materiali di imballaggio, che è definito in funzione della tipologia di materiale, di imballaggio e del peso: http://www.pontoverde.pt/aderentes_uk/2_1_valor_a_pagar.php
In particolare la gestione dei rifiuti di imballaggio commerciali e industriali è svolta da FESA, il network dei fornitori di SPV.
 - NOVO VERDE (www.novoverde.pt/a-novo-verde). Poiché si tratta di un sistema profit, l'adesione comporta il pagamento di una tariffa per cofinanziare la raccolta, il riciclo e recupero dei materiali di imballaggio: www.novoverde.pt/PDF-docs/VPF%20NOVO%20VERDE_01jan2017.pdf
 - organizzare un proprio sistema di raccolta e riciclo (self compliance)
- ✓ Ai fini della raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio commerciali e industriali , non riutilizzabili, i produttori di rifiuti di imballaggio commerciali e industriali in Portogallo devono avvalersi dei servizi offerti dagli operatori di gestione dei rifiuti

c) Etichettatura

- I. La normativa portoghese sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha recepito i riferimenti alla Decisione della Commissione Europea 129/97/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE .
- II. SPV è licenziatario del marchio registrato "Green Dot" il cui uso è volontario per gli aderenti a SPV e il cui significato è che per l'imballaggio immesso sul mercato portoghese così etichettato, l'impresa ha aderito al sistema SPV. Il costo delle royalty del marchio non sono incluse nel contributo a SPV sostenuto per la gestione degli imballaggi : www.pontoverde.pt/aderentes_uk/2_3_simbolo_pv.php

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

http://www.pontoverde.pt/aderentes_uk/2_3_simbolo_pv.php

<https://www.conai.org/download/nota-informativa-sul-marchio-registrato-punto-verde-degli-imballaggi/>

d) Apparato sanzionatorio

- I. L'uso illegale del marchio registrato "Gree Dot", comporta un indennizzo a SPV di 0,50 Euro per unità di imballaggio.
- II. Potrebbero esserci sanzioni a carico delle imprese obbligate per la mancata adesione al sistema di gestione previsto

e) Evidenziazione punti critici

Alla data della pubblicazione del documento, non sono pervenute segnalazioni in merito.

Per eventuali segnalazioni scrivere a regulatory@istitutoimballaggio.it

REGNO UNITO

a) Modello di gestione

Il modello di gestione degli imballaggi nel Regno Unito rispetto allo schema delle responsabilità adottato, si può così sintetizzare:

	Rifiuti di imballaggi urbani	Rifiuti di imballaggi Commerciali e industriali
Prevenzione	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)
Raccolta	Autorità Locali	Imprese (produttori rifiuto di imballaggio)
Riciclo e recupero	Sistemi EPR + operatori	Sistemi EPR + operatori

b) Ottemperanza delle imprese

In pratica per le imprese questo comporta che:

- ✓ Ai fini della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Regno Unito, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN13431, EN 13432;

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

- <https://www.conai.org/download/requisiti-essenziali-definiti-dalla-direttiva-94-62-ce-sugli-imballaggi-e-i-rifiuti-di-imballaggio/>
- https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/packaging/packaging_final_report.pdf
- <https://www.gov.uk/government/publications/packaging-essential-requirements-regulations-guidance-notes>

- ✓ Ai fini del riciclo degli imballaggi, gli importatori e i produttori di merce imballata nonché i produttori di imballaggi, nel Regno Unito, possono aderire a uno dei PRO accreditati, generalmente di natura profit, per l'acquisto dei certificati di riciclo (PRN www.t2e.co.uk/packaging-recovery-note) in proporzione alle quote di responsabilità assegnate

<http://valpak.co.uk/docs/default-source/packaging-compliance/an-overview-of-the-prn-system.pdf?sfvrsn=6>).

Al seguente indirizzo è possibile consultare l'elenco aggiornato dei PRO:

<https://npwd.environment-agency.gov.uk/PublicRegisterSchemes.aspx?ReturnUrl=%2fPackagingPublicRegisterLinks.aspx%3fReturnUrl%3d%252fdefault.aspx>

c) Etichettatura

La normativa inglese sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha recepito i riferimenti alla la Decisione della Commissione Europea 129/97/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE . Ha tuttavia previsto un ulteriore etichettatura specifica volontaria: <https://www.oprl.org.uk/>

- I. VALPAK è licenziatario del marchio registrato "Green Dot" il cui uso è volontario e il cui significato è che per l'imballaggio immesso sul mercato inglese così etichettato, l'impresa ha aderito al suddetto sistema. Il costo delle royalty del marchio non sono incluse nel costo dei PRN gestiti da VALORLUX . Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

https://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/09/Informativa_Marchio_Punto_Verde_Green_Dot_2020.pdf
<http://valpak.co.uk/compliance-services/green-dot>

d) Apparato sanzionatorio

- I. L'utilizzo improprio del marchio registrato "Green Dot" è sanzionabile dal titolare del marchio ai sensi del regolamento d'uso del marchio stesso.
- II. Potrebbero esserci sanzioni a carico delle imprese obbligate per la mancata adesione ai sistemi di gestione previsti

e) Evidenziazione punti critici

Alla data della pubblicazione del documento non sono emerse criticità. Per eventuali segnalazioni scrivere a regulatory@istitutoimballaggio.it

SPAGNA

a) Modello di gestione

Al 1 gennaio 2015, il modello di gestione degli imballaggi in Spagna rispetto allo schema delle responsabilità adottato, si può così sintetizzare:

	Rifiuti di imballaggi urbani	Rifiuti di imballaggi Commerciali e industriali
Prevenzione	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)
Raccolta	Autorità Locali + Sistema EPR (vetro)	Imprese (produttori di rifiuto) o Sistemi EPR
Riciclo e recupero	Sistemi EPR	Imprese (produttori di rifiuto) o Sistema EPR

b) Ottemperanza delle imprese

In pratica per le imprese questo comporta che:

- ✓ Ai fini della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Spagna, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN13431, EN 13432. Inoltre le imprese sono obbligate a predisporre dei piani di prevenzione dei propri rifiuti di imballaggio.

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

- <https://www.conai.org/download/requisiti-essenziali-definiti-dalla-direttiva-94-62-ce-sugli-imballaggi-e-i-rifiuti-di-imballaggio/>
 - https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/packaging/packaging_final_report.pdf
 - <https://www.ecoembes.com/en/node/169>
 - <https://www.ecovidrio.es/trabajamos-en/prevencion>
- ✓ Ai fini del riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio non in vetro (presenti nei rifiuti urbani) i produttori o gli importatori di merce imballata in Spagna, devono partecipare al compliance scheme ECOEMBES (www.ecoembes.com/en/home). Poiché si tratta di un sistema no profit,

l'adesione comporta il pagamento di un contributo per cofinanziare la raccolta differenziata, il riciclo e recupero dei materiali di imballaggio, che è definito in funzione della tipologia di materiale, di imballaggio e del peso:

<http://www.expra.eu/uploads/downloads/Compliance%20contributions%20overview%202017.pdf>

Ai fini della raccolta e del riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro (presenti nei rifiuti urbani) i produttori o gli importatori di merce imballata nel vetro in Spagna, devono iscriversi al compliance scheme ECOVIDRIO (www.ecovidrio.es). Poiché si tratta di un sistema no profit, l'adesione comporta il pagamento di un contributo per sostenere i costi della raccolta, il riciclo e recupero degli imballaggi in vetro, che è definito in funzione del n° unità di imballaggio, del peso e dei volumi:

<http://www.expra.eu/uploads/downloads/Compliance%20contributions%20overview%202017.pdf>

Per la gestione dei rifiuti di imballaggio commerciali e industriali assimilati agli urbani, le imprese possono usufruire del servizio offerto da ECOEMBES, o devono organizzarsi autonomamente (self compliance).

c) Etichettatura

- I. La normativa spagnola sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha recepito i riferimenti alla Decisione della Commissione Europea 129/97/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE .
- II. ECOEMBES e ECOVIDRIO sono licenziatari del marchio registrato "Green Dot" il cui uso è obbligatorio e il cui significato è che per l'imballaggio immesso sul mercato spagnolo così etichettato, l'impresa ha aderito ai suddetti sistemi. Il costo delle royalty del marchio sono incluse nel contributo sostenuto per la gestione degli imballaggi

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

https://www.ecoembes.com/sites/default/files/inline-files/empresas/guia_uso_punto_verde_0.pdf

https://www.ecovidrio.es/sites/default/files/2020-01/guia-uso-punto-verde_0.pdf

www.conai.org/download/nota-informativa-sul-marchio-registrato-punto-verde-degli-imballaggi/

d) Apparato sanzionatorio

- I. L'utilizzo improprio del marchio registrato "Green Dot" è sanzionabile dal titolare del marchio ai sensi del regolamento d'uso del marchio
- II. Potrebbero esserci sanzioni a carico delle imprese obbligate per la mancata adesione al sistema di gestione previsto.

e) Evidenziazione punti critici

Generalmente le imprese italiane esportatrici di merce imballata possono iscriversi a ECOEMBES o ECOVIDRIO in sostituzione del cliente spagnolo. Trattatasi di una opportunità e non di un obbligo di legge, previo accordo scritto tra le parti, definito nell'ambito della trattativa commerciale.

Tuttavia questa possibilità diventa invece un obbligo, quando l'impresa italiana vende direttamente al consumatore finale (es. commercio elettronico, vendita a distanza)

Per maggiori dettagli si rinvia al seguente link:

www.ecoembes.com/en/companies/member-companies/joining-the-sig/foreign-companies

SVEZIA

a) Modello di gestione

Al 1 gennaio 2016 il modello di gestione degli imballaggi in Svezia rispetto allo schema delle responsabilità adottato, si può così sintetizzare:

	Rifiuti di imballaggi urbani	Rifiuti di imballaggi Commerciali e industriali
Prevenzione	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)+ Sistema di deposito per il riutilizzo	Imprese (Produttore nazionale e importatore di merce)
Raccolta	Sistema EPR + Sistema Deposito per il riciclo	Sistema EPR
Riciclo e recupero	Sistema EPR + Sistema Deposito per il riciclo	Sistema EPR

b) Ottemperanza delle imprese

In pratica per le imprese questo comporta che:

- ✓ Ai fini della prevenzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, tutti gli imballaggi sono presunti conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione, riutilizzabilità e recuperabilità (in particolare riciclabilità) qualora le imprese, produttori che immettono merce imballata in Svezia, dichiarano i propri imballaggi conformi agli standard EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN13431, EN 13432.

Inoltre è presente un sistema volontario di deposito per il riutilizzo del vetro gestito dall'associazione di industrie del settore Sveriger Bryggerier, in relazione agli imballaggi per bevande in vetro di capacità 33cl e 50cl (<https://sverigesbryggerier.se/>).

Per quanto riguarda invece il sistema di deposito per il riciclo, relativo a bottiglie in PET e lattine in alluminio, vengono gestite da Returpack Pantanamera (<https://pantanamera.nu/en/>).

Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link:

- www.conai.org/download/requisiti-essenziali-definiti-dalla-direttiva-9462ce-sugli-imballaggi-e-rifiuti-di-imballaggio
- http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/packaging_final_report.pdf
- www.opti-pack.org

- ✓ Ai fini della raccolta, del riciclo e recupero degli imballaggi, diversi dai contenitori oggetto del sistema di deposito, i produttori di imballaggi o gli importatori di merce imballata in Svezia, devono aderire al compliance scheme FTI (www.ftiab.se). Poiché si tratta di un sistema no profit, l'adesione comporta il pagamento di un contributo per sostenere la raccolta, il riciclo e recupero dei materiali di imballaggio, che è definito in funzione della tipologia di materiale, di imballaggio e del peso:
<http://www.expra.eu/uploads/downloads/Compliance%20contributions%20overview%202017.pdf>
- ✓ Ai fini della raccolta e del riciclo dei contenitori in metallo e in plastica (non refillable) di bevande (escluse quelle a base prevalente di latte, frutta e verdura) i produttori di imballaggi e gli importatori di merce imballata devono aderire ad un sistema di deposito accreditato: RETURPACK AB (<http://pantamera.nu/om-oss/returpack-in-english/>)

c) Etichettatura

- I. La normativa svedese sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha recepito i riferimenti alla Decisione della Commissione Europea 129/97/CE che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE .
- II. Gli imballaggi soggetti a deposito devono riportare l'etichetta "Returpack" o "PANT"
- III. FTI è licenziatario del marchio registrato "Green Dot" ad uso volontario. Per maggiori dettagli si rinvia ai seguenti link: <https://www.conai.org/download/nota-informativa-sul-marchio-registrato-punto-verde-degli-imballaggi/>

d) Apparato sanzionatorio

- I. L'utilizzo improprio del marchio registrato "Green Dot" è sanzionabile dal titolare del marchio, ai sensi del regolamento d'uso del marchio
- II. Potrebbero esserci sanzioni a carico delle imprese obbligate per la mancata adesione ai sistemi di gestione previsti

e) Evidenziazione punti critici

Alla data della pubblicazione del documento, non sono pervenute segnalazioni in merito. Per eventuali segnalazioni scrivere a regulatory@istitutoimballaggio.it

Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio urbani "Europa 15"

PREVENZIONE	<i>Imprese (produttore nazionale e importatore della merce)</i>	<i>Imprese (produttore della merce)</i>	<i>Sistemi di deposito per il riutilizzo</i>	<i>Paesi</i>
	x			Austria, Spagna, Francia , P.Bassi , Belgio, Grecia, Lussemburgo, Italia, Regno Unito, Irlanda,
		x		Germania
	x		x	Portogallo, Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca,

RACCOLTA	<i>Autorità locali</i>	<i>Sistema EPR/Self compliance</i>	<i>Sistema di tassazione</i>	<i>Sistema di deposito per il riciclo</i>	<i>Paesi</i>
	x				Francia, Portogallo, Belgio , Lussemburgo, Italia, Regno Unito, Irlanda
		x			Austria
		x		x	Germania, Svezia
	x	x			Spagna, Grecia
	x			x	Paesi Bassi, Danimarca
		x	x	x	Norvegia, Finlandia

RICICLO/ RECUPERO	<i>Autorità locali</i>	<i>Sistema EPR/Self compliance</i>	<i>Sistema di tassazione</i>	<i>Sistema di deposito per il riciclo</i>	
		x			Austria, Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, Italia, Lussemburgo, Irlanda Grecia, Regno Unito
		x		x	Germania, Svezia, Paesi Bassi
	x			x	Danimarca
	x	x	x	Norvegia, Finlandia	

Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio commerciali e industriali “Europa 15”

PREVENZIONE	<i>Imprese (produttore nazionale e importatore della merce)</i>	<i>Imprese (produttore della merce)</i>	<i>Sistemi di deposito per il riutilizzo</i>	<i>Paesi</i>
	x			Austria, Spagna, Francia, Finlandia, P. Bassi, Svezia, Norvegia, Belgio, Grecia, Lussemburgo, Irlanda, Regno Unito, Italia, Danimarca
		x		Germania
	x		x	Portogallo

RACCOLTA	<i>Autorità locali</i>	<i>Imprese produttrici rifiuto/ operatori</i>	<i>Sistema EPR/Self Compliance</i>	<i>Sistema di tassazione</i>	<i>Sistema di deposito per il riciclo</i>	<i>Paesi</i>
		x	x			Austria, Grecia, Italia, Lussemburgo
		x				Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Spagna
			x			Belgio, Finlandia, Paesi Bassi, Svezia
	x					Irlanda

RICICLO/ RECUPERO	<i>Autorità locali</i>	<i>Imprese produttrici rifiuto/ operatori</i>	<i>Sistema EPR/ Self Compliance</i>	<i>Sistema di tassazione</i>	<i>Sistema di deposito per il riciclo</i>	<i>Paesi</i>
		x	x			Austria, Grecia, Lussemburgo
		x				Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Portogallo, Spagna
			x			Belgio, Finlandia, Italia, Irlanda, Regno Unito, Svezia, Germania (dal 2022)

Ottemperanze delle singole imprese per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio urbani "Europa 15"

Conformità degli imballaggi ai requisiti essenziali	Presunzione di conformità agli standard EN 13427,EN 13428,EN 13429, EN 13430, EN 13431, EN 13432	Austria, Germania, Spagna, Finlandia, P. Bassi, Svezia, Belgio, Grecia, Lussemburgo, Italia, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Norvegia, Regno Unito
	Dichiarazione di conformità agli standard EN 13427,EN 13428,EN 13429, EN 13430, EN 13431, EN 13432	Francia
Predisposizione di piani di prevenzione dei propri rifiuti di imballaggio		Paesi Bassi, Spagna
Obbligo adesione ad uno o più dei sistemi EPR/Self Compliance		Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia
Etichettatura (volontaria) ai sensi della Direttiva imballaggi, art. 8 comma 2: "Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/ dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione"(riferimento obbligatorio).	Richiamo nella normativa nazionale	Tutti gli altri Paesi
	Normativa nazionale	Francia
Etichettatura per adesione Sistema EPR	volontaria	Tutti gli altri Paesi
	obbligatoria	Spagna, Cipro
Etichettatura per imballaggi cauzionati	obbligatoria	Danimarca, Finlandia, Germania, Svezia

Ottemperanze delle singole imprese per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio commerciali e industriali “Europa 15”

Conformità degli imballaggi ai requisiti essenziali	Presunzione di conformità agli standard EN 13427,EN 13428,EN 13429, EN 13430, EN 13431, EN 13432	Austria, Germania, Spagna, Finlandia, P. Bassi, Svezia, Belgio, Grecia, Lussemburgo, Italia, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Norvegia, Regno Unito
	Dichiarazione di conformità agli standard EN 13427,EN 13428,EN 13429, EN 13430, EN 13431, EN 13432	Francia,
Predisposizione di piani di prevenzione dei propri rifiuti di imballaggio	Obbligatorio	P. Bassi, Spagna
Adesione ad uno o più dei sistemi EPR/Self Compliance	Obbligatorio	Belgio, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Germania (dal 2022)
Etichettatura (volontaria) ai sensi della Direttiva imballaggi, art. 8 comma 2: “Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/ dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”(obbligatoria).	Richiamo nella normativa nazionale	Tutti i Paesi , eccetto Francia e Italia in cui è obbligatoria
	Normativa europea	
Etichettatura per adesione Sistema EPR	volontaria	
	obbligatoria	
Etichettatura per imballaggi cauzionati	Obbligatoria	

4. SITOGRAFIA

ADELPHE	https://www.adelphe.fr/	
AFVALFONDS/NEDVANG	www.afvalfondsverpakkingen.nl	
ANTAPODOTIKI ANAKIKLOSI	www.antapodotiki.gr	
ARA AG	www.ara.at/e/home.html	
ASKIM FRUKT OG BÆRPRESSERI	http://www.afb.no/	
BRYGGERIFORENINGEN	http://www.bryggeriforeningen.dk/	
CITEO	www.citeo.com	
CONAI	www.conai.org	
DANSK RETURNSYSTEM	www.dansk-retursystem.dk/en/	
DER GRÜNE PUNKT – Duales System Deutschland	www.gruener-punkt.de/en.html	
ECOEMBES	www.ecoembes.com/en/home	
ECOVIRIO	www.ecovirio.es	
EKOPULLO ASSOCIATION	www.ekopullo.fi	
ENVIRONMENT AGENCY	https://npwd.environment-agency.gov.uk	
EXPRA	http://www.expra.eu	
FOST PLUS	https://www.fostplus.be	
FTI	www.ftiab.se	
GRØNT PUNKT_NORGE	www.grontpunkt.no	
HERCCO	www.herrco.gr	
INFINITUM	http://infinitem.no/	
INTERSEROH	www.interseroh.de	www.interseroh.it
ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO	www.istitutoimballaggio.it	

LANDBELL	www.landbell.at ; www.landbell.de	www.itkam.org
LEKO	https://www.leko-organisme.fr	
NOVO VERDE	www.novoverde.pt/a-novo-verde	
OKO BOX	www.oekobox.at	
PALPA	http://www.palpa.fi/	
PFAND SYSTEM	http://www.dpg-pfandsystem.de/index.php/en/	
PONTO VERDE-SPV	www.pontoverde.pt	
PRN	www.t2e.co.uk/packaging-recovery-note	
PRO EUROPE	www.pro-e.org	
PYR-RINKI	http://www.pyr.fi/eng/index.html	
RECLAY	www.reclay-group.com	
RENTPACK	http://rentpack.no/	
REPAK	www.repak.ie	
RETURPACK AB	http://pantamera.nu/om-oss/returpack-in-english/	
SAS Norge	https://www.sas.no/	
VALIPAC	www.valipac.be	
VALORLUX	https://valorlux.lu/en/	
VALPAK	http://valpak.co.uk	
ZENTRALE STELLE	https://www.verpackungsregister.org/en/	

ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO

È un'associazione tra aziende, che rappresenta il centro di informazione, aggiornamento professionale - erogato da **Packaging Meeting Srl** - e diffusione della scienza del packaging in Italia.

È la packaging community che mette in contatto e a confronto gli operatori delle diverse filiere della produzione e del mondo dell'utilizzo. Si relaziona con un network di stakeholders e operatori nazionali e internazionali.

Comunica con il mondo consumer, con il sito **WeArePackagingFans.com**, per diffondere corrette informazioni sull'imballaggio.



ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO - Via Cosimo Del Fante 10 - 20122 Milano

Tel. +39 02 58319624 - Fax +39 02 58319677

e-mail: istituto@istitutoimballaggio.it - www.istitutoimballaggio.it

P.I. 04839620152 - C.F. 00266710284